

**ENTE DEL PARCO DEL CONERO**  
**Via Peschiera n. 30**  
**60020 SIROLO (AN)**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

N. 8 P

Nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco; Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE per: "Sistemazione e livellamento aree in concessione nell'arenile della spiaggia San Michele a Sirolo" – Stabilimenti "Da Silvio", "Da Silvio Sud" (cessionario Moroni), "Da Roberto" (cessionario Stortini) e "Da Marco" (cessionario Mailli).

Data: 07/05/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di maggio, nel proprio ufficio,

**Il Direttore**

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Visti:

le Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e "Uccelli" (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.;

la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

Considerato che

Al pari dello scorso anno, il Comune di Sirolo ha trasmesso, con nota 1171 del 21/04/2021 la comunicazione dei gestori degli stabilimenti balneari Da Silvio, Da Silvio Sud, Da Roberto e Da Marco, circa l'intenzione di eseguire i lavori di sistemazione e livellamento della spiaggia San Michele a partire dal giorno 26 aprile, con posizionamento delle strutture temporanee, nonostante già lo scorso anno, con Ns. nota prot. 1411 del 08/05/2020, era stato chiarito al Comune che gli interventi in questione sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza, oltre che al Nulla Osta del Parco, poiché ricadono all'interno o in aree limitrofe ai perimetri dei Siti Natura 2000 e interferiscono con l'habitat di interesse comunitario 1210 - *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*.

Nella nota sopra richiamata si era rammentato, inoltre, che:

- La "pulitura meccanica delle spiagge" e la "movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici" sono state individuate dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero come minacce/presioni "elevate" per alcuni habitat e specie di interesse comunitario;
- *Gli interventi previsti dovranno essere in linea con le prescrizioni di cui alla Determina Direttoriale n° 72 del 2012, con la quale sono stati rilasciati il nulla osta e la Valutazione di Incidenza per il progetto di realizzazione del collegamento fognario dalla spiaggia San Michele alla rete fognaria di Sirolo (se necessario si è disponibili a fornire tale documento).*

e si era evidenziato che, *poiché si è potuto verificare che durante tutte le stagioni invernali l'azione erosiva del mare ha portato allo scoperto e divelto ampi tratti di tubazioni, con conseguente degrado e dispersione di materiale plastico nell'ambiente, si ritiene importante che vengano preventivamente condivise soluzioni alternative che prevedano il non interrimento e la temporaneità dell'impianto, da smontare a fine stagione balneare e rimontare ad inizio stagione balneare, o in alternativa la delocalizzazione al di fuori della spiaggia.*

A seguito della comunicazione relativa agli interventi in oggetto, in data 29/04/2021, è stato eseguito un sopralluogo da parte dell'Ufficio Valorizzazione del Parco volto a verificare lo stato dei luoghi nella spiaggia oggetto di intervento, ed il giorno 30/04/2021 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto da parte del sottoscritto Dott. Marco Zannini, del progettista Arch. Roberto Giantomasso e del Sig. Silvio Moroni in qualità di rappresentante dei concessionari. Dai sopralluoghi è emersa la presenza di un ampio "gradone" in tutta la metà nord della spiaggia, "gradone" che era stato già ampiamente livellato in corrispondenza dello stabilimento balneare "Da Silvio Nord", in assenza di nulla osta e parere di Valutazione di Incidenza.

Un precedente sopralluogo alla spiaggia dei Sassi Neri era stato effettuato dal tecnico dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale in data 10/04/2021 al fine di verificare lungo l'arenile la presenza della vegetazione ascrivibile all'associazione *Salsolo kali-Cachiletum maritimae* e diagnostica dell'habitat di interesse comunitario 1210 *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*. Tale vegetazione era infatti stata rinvenuta sia lo scorso anno, nel settore Nord dell'arenile, in corrispondenza della fascia a ridosso della falesia, in corrispondenza di un "gradone rialzato", morfologia simile a quella riscontrata quest'anno. Nel 2017 invece la stessa vegetazione era stata rinvenuta nell'estremità Sud della spiaggia, dove l'arenile quell'anno risultava particolarmente ampio, porzione di spiaggia individuata lo scorso anno come "area sperimentale per la tutela dell'habitat 1210" (rif. Det. Dire. 10 P del 2020).

In occasione del sopralluogo effettuato in data 10/04/2021, precedente rispetto alle movimentazioni eseguite dallo stabilimento "Da Silvio Nord", non sono stati riscontrati sull'arenile esemplari afferenti alle specie dell'associazione *Salsolo kali-Cachiletum maritimae*; gli unici esemplari e plantule riscontrate erano di specie provenienti dalla falesia marnoso arenacea, tipiche degli incolti, come ad esempio *Inula viscosa* e la *Sinapis alba*. In corrispondenza del punto di contatto tra il materiale sabbioso costituente l'arenile e la falesia, invece, sono stati riscontrati, oltre ad esemplari di *Arundo pliniana* ("canna del Reno", tipica della falesia marnoso-arenacea) anche esemplari di graminacee, con ogni probabilità *Agropyrum junceum* (detta volgarmente "gramigna delle spiagge"), specie caratteristica dell'habitat 2110 – *Dune embrionali mobili*.




Foto da 1 a 6: *Agropyrum junceum* nella zona di contatto tra la falesia e l'arenile.





Foto 7 e 8: movimentazioni dell'arenile già realizzate (foto scattate in data 29/04/2021).

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che il materiale costituente il “gradone”, addossato ai piedi della falesia, nel settore nord della spiaggia, svolge anche un’importante funzione di protezione della falesia dall’erosione, in quanto le prossime mareggiate dovranno movimentare il materiale costituente il “gradone”, prima di poter raggiungere il piede della falesia.

Da un confronto telefonico con il Dott. Giorgio Filomena della Regione Marche, PF Difesa della Costa, è emerso che la movimentazione del materiale costituente l’arenile eseguita nell’area in concessione allo stabilimento balneare “Da Silvio Sud”, per l’entità del materiale oggetto di redistribuzione, si sarebbe potuta configurare come un’operazione di ripristino dell’arenile”, tipologia di intervento per la quale è richiesta la presentazione di un progetto alla PF Difesa della Costa ai sensi del par. C.1.1.3 del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche (si riporta sotto un estratto di quanto previsto dal PGIZC reperibile al link [http://213.26.167.158/bur/PDF/2019/N100\\_12\\_12\\_2019.pdf](http://213.26.167.158/bur/PDF/2019/N100_12_12_2019.pdf));

#### C.1.1.3. Operazioni di ripristino degli arenili

Il DM 173/2016, all’articolo 1, comma 2, dispone che siano esclusi dal suo ambito di applicazione, tra gli altri, le “operazioni di ripristino degli arenili” definite, dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del medesimo regolamento come: “*tutte le attività che si svolgono nell’ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l’accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la redistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia.*”.

Con il presente Piano viene stabilito cosa debba intendersi per “**stesso sito**”<sup>33</sup> (una o più UGC).

Le “operazioni di ripristino degli arenili” vengono solitamente effettuate con ciclicità stagionale dai Comuni costieri e/o dagli operatori balneari per fini sostanzialmente turistico-ricreativi. Nel caso di operazione di ripristino degli arenili effettuata dagli operatori balneari, questa deve essere esclusivamente eseguita all’interno dell’area oggetto di concessione demaniale marittima.

Nella maggior parte dei casi **si tratta di movimentazioni di materiale di spiaggia in senso longitudinale** rispetto alla linea di battigia; in alcuni casi, più limitati, si tratta di **movimentazioni in senso trasversale alla linea di battigia**, sia da terra verso mare (livellamento di eventuali berme formatesi durante la stagione invernale) sia da mare verso terra.

In quest’ultimo caso la **movimentazione** può riguardare anche gli **accumuli formatisi a tergo delle scogliere foranee**<sup>34</sup> per effetto delle stesse e avviene, generalmente, mediante l’impiego di “*scrapers*”, mezzi mutuati dall’agricoltura e opportunamente modificati per operare in mare, in acque basse, accoppiati a una ruspa o a un trattore. Questi dispositivi riportano i sedimenti dalle zone di accumulo presso le scogliere verso la battigia, per poi procedere alla stesura sulla spiaggia, normalmente dopo una fase di ossigenazione.

Sulla base di quanto previsto dal DM 173/2016, dal documento denominato “*Manual for Coastal Hazard Mitigation*”<sup>35</sup>, che tratta anche la casistica del c.d. *Beach Scraping* e in considerazione delle caratteristiche delle nostre spiagge si forniscono le seguenti

**indicazioni per la realizzazione delle movimentazioni degli accumuli formati a tergo delle scogliere foranee:**

- devono avvenire all'interno della stessa UCG (o cella litoranea);
- devono coinvolgere volumi complessivi limitati di sedimenti ed essere condotti solo in condizioni di bassa marea e di mare calmo<sup>36</sup>;
- devono rispettare il limite di 20 mc/ml di litorale (20 metri cubi per metro lineare di litorale);
- devono eseguirsi di norma entro il limite della zona intertidale. In condizioni di bassa marea, il prelievo dei sedimenti può estendersi sulla spiaggia sommersa sino alla batimetrica – 0,50 m., laddove siano presenti accumuli isolati di sedimenti sabbiosi individuati mediante rilevamento topobatimetrico;
- non possono determinare la rimozione di uno spessore di sedimenti superiore a 10 cm per ogni ciclo di marea.

Infine, in analogia con quanto disposto, seppur relativamente ai ripascimenti, dal DM 173/2016, al pf. 2.6.1 *Caratterizzazione microbiologica* del Cap. 2 del suo Allegato tecnico, nelle more dell'auspicabile definizione di valori limite per gli indicatori di contaminazione fecale e per i singoli microrganismi patogeni nei sedimenti e nelle sabbie, ricordando che nelle aree destinate alla balneazione deve essere garantito il rispetto dei requisiti di qualità previsti nella normativa vigente per il comparto acque (decreto legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004, Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute), anche il *beach scraping* può essere effettuato solo al di fuori della stagione balneare, salvo casi eccezionali (ad esempio condizioni di prolungato mal tempo, che non consentono di effettuare le operazioni prima dell'inizio della suddetta stagione), per i quali sarebbe opportuno acquisire un parere preventivo di ARPAM.

La non applicabilità del DM 173/2016 alle operazioni di ripristino degli arenili, come già evidenziato nella sezione dedicata alla *Gestione dei sedimenti marini* è da intendersi come la non necessità di procedere alla caratterizzazione e classificazione preventive dei sedimenti coinvolti e come la non necessità di rilasciare un'autorizzazione espressa per l'esecuzione degli stessi. Ne deriva che il progetto dell'operazione di ripristino degli arenili, che si intende realizzare dovrà acquisire il solo parere della struttura regionale con competenze in materia di difesa della costa.

Resta ferma l'acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti.

Successivamente al sopralluogo congiunto del 30/04/2021 sono state consegnate, in due riprese, delle integrazioni volontarie ed in particolare i seguenti elaborati:

- In data 03/05/2021 (prot. 1347) il Format Proponente compilato, ai sensi delle nuove Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza, e una Tavola integrativa con planimetria e sezioni dello stato di progetto, dove è stata individuata una fascia di rispetto ampia 10 m ai piedi della falesia, non oggetto di movimentazione, fatta eccezione per l'area della concessione "Da Silvio Nord";
- In data 05/05/2021 (prot. 1365) un elaborato riportante una planimetria con indicazione dell'estensione *ante operam* del "gradone" e alcune sezioni inerenti lo stato di fatto, con misurazioni delle dimensioni attuali del "gradone", che risulta avere un'ampiezza di circa 10 m, che si riduce poi nei settori terminali. Nella planimetria in questione, per un mero errore materiale, secondo quanto affermato per le vie brevi dal progettista, non è stata indicata la presenza del "gradone" anche nella porzione Nord dello stabilimento "Da Silvio Sud", pur essendo stata riportata apposita sezione D1-D1 da cui si evince la presenza del "gradone" stesso.

Secondo quanto indicato nella documentazione pervenuta (e confermato per le vie brevi dal Comune), prosegue, inoltre, l'impegno preso da parte del Comune di Sirolo, lo scorso anno, a mantenere l'"area sperimentale per la tutela dell'habitat 1210" localizzata nella porzione di spiaggia libera tra la fine dell'estremità Nord del vallo di Punta Giacchetta e l'accesso al campeggio Internazionale di cui al "verbale di accordo" – Ns prot. 1466 del 14/05/2020 - con il Comune e i concessionari degli stabilimenti balneari (si veda anche la Determina Direttoriale 10P del 2020).

Considerato che non si ritiene di poter attendere la convocazione della Commissione Tecnica, né tanto meno il decorrere dei 30 giorni di pubblicazione previsti dalle nuove Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza – livello di Valutazione Appropriata - in quanto non si dispone del tempo tecnico necessario visto che la Regione Marche ha dichiarato aperta la stagione balneare a partire dal giorno 01 maggio, con tutte le difficoltà legate all'Emergenza sanitaria per il COVID19;

La pratica ha quindi terminato il suo iter procedurale e pertanto è posta al rilascio del nulla osta e del parere di Valutazione di Incidenza.

Riferimenti pratica prot. n°:

- 1171 del 21/04/2021 richiesta di parere;
- integrazioni prot. 1347 del 03/05/2021 e 1365 del 05/05/2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza;

Tenuto conto che:

I tempi per l'effettuazione degli interventi previsti sono particolarmente stretti, poichè la riapertura delle attività balneari è stata anticipata dalla Regione Marche rispetto agli altri anni;

Considerato che

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero prevede:

**per l'habitat 1210**, presente nel sito di intervento seppur fortemente degradato, tanto che quest'anno non sono stati riscontrati esemplari della vegetazione diagnostica afferente l'associazione vegetale *Salsola kali – Cakiletum maritimae*) - Stato di Conservazione: SFAVOREVOLE – CRITICO:

- le seguenti **minacce e pressioni** attinenti agli interventi in oggetto:
  - G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge - **pulitura meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici – Pressione Attuale Elevata**
  - H05.01 - Spazzatura e rifiuti solidi - **Spazzatura e rifiuti solidi Minaccia Potenziale Ridotta**
- i seguenti **obiettivi di conservazione** attinenti agli interventi in oggetto:
  - Obiettivo 1 - Conservazione degli habitat erbacei e arbustivi: (...) L'obiettivo specifico di Piano è perseguito tramite la **regolamentazione degli usi e delle attività** nel sito, tramite la diffusione di **norme per una corretta fruizione dell'area (...)**

per gli **habitat 1170 e in particolare per le canopy a *Cystoseira*** (*C. compressa* e *C. barbata*), presenti nel settore marino adiacente il sito di intervento:

- le seguenti **minacce e pressioni** attinenti agli interventi in oggetto:
  - E03.04.01 Ripascimento delle spiagge - Impatto antropico diretto localizzato (incremento torbidità delle acque da interventi di ripascimento degli arenili, **movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici**) Pressione – Entità Attuale Elevata
- i seguenti **obiettivi di conservazione** attinenti agli interventi in oggetto:
  - Obiettivo 3 - Tutela degli habitat marini: (...) la definizione di **piani quinquennali programmatici degli interventi** di ripascimento degli arenili



**con materiali ex novo collocati o ridistribuiti lungo i litorali, (...)**

Per la specie *Charadrius alexandrinus* (fratino) con Stato di Conservazione: SFAVOREVOLE – CRITICO, specie di interesse comunitario che nidifica negli arenili della Regione Marche ma non è segnalata per il sito oggetto di intervento, probabilmente per l'eccessivo disturbo antropico e per il degrado dell'habitat 1210 legato anch'esso alle attività antropiche:

- le seguenti **minacce e pressioni** attinenti agli interventi in oggetto:
  - E03.04.01 Ripascimento delle spiagge - **Fenomeni di inquinamento e degrado degli arenili** – Pressione Elevata
  - G05.05 Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge - **Pulizia meccanica delle spiagge e movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici** – Minaccia di entità Media
- i seguenti **obiettivi di conservazione** attinenti agli interventi in oggetto:
  - Obiettivo 7 - Conservazione delle specie di avifauna migratoria e stanziale del sito: Gli uccelli presenti nell'area risentono prevalentemente delle attività antropiche svolte a scopo turistico-ricreativo. (...) La pulizia delle spiagge, la balneazione, il calpestio e l'inquinamento generalizzato causano l'allontanamento delle specie dal sito con susseguente decremento delle loro popolazioni. (...) La mitigazione di tali effetti di impatto passa attraverso la **regolamentazione degli usi e delle attività nel sito, la rinaturalizzazione dell'area**, attività di monitoraggio periodico e tramite l'individuazione di **prescrizioni nell'ambito del procedimento di VINCA**.

Le seguenti **misure di conservazione** che seguono sono pure attinenti agli interventi in oggetto e riguardano gli habitat e le specie sopra riportati:

- Scheda azione IA\_RE\_25 - **Definizione di accordi con i comuni** per la individuazione e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di utilizzazione - L'azione prevede la definizione di accordi con i comuni di Ancona e Sirolo, con il coinvolgimento anche degli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle spiagge, per la individuazione e il mantenimento di **porzioni di costa e di spiaggia a ridotta intensività di utilizzazione** finalizzate alla salvaguardia degli habitat e degli habitat delle specie più direttamente soggetti all'impatto da parte della fruizione turistico-balneare. (...); (Gabbiani e sterne, fratino, 1210).
- Scheda azione RE\_MR\_30 - Regolamentazione relativa agli interventi di ripascimento detritico dei litorali (Gabbiani e sterne, fratino, Cystoseira sp., 1170 e 1210).
- Scheda azione IA\_30 Proposta per l'ampliamento del settore marino dei SIC "Portonovo e falesia calcarea a mare" e "Costa tra Ancona e Portonovo" (habitat 1110, 1160 e 1170);
- Scheda azione RE\_17 - Regolamentazione accesso nelle aree costiere più sensibili (Gabbiani, Sterne, fratino)
- Scheda azione PD\_03 - Divulgazione delle **norme comportamentali per turisti e residenti** (1210)
- Scheda azione PD\_08 - Programmi di comunicazione al pubblico al ruolo ecologico del gruppo delle Cystoseire ed alle buone pratiche di comportamento (no prelievo, no calpestio); (Cystoseira sp.)
- Monitoraggi (Schede azione MR\_11 - Monitoraggio dei popolamenti macroalgali fotofili; MR\_12 - Monitoraggio della composizione in specie delle comunità bentoniche; MR\_15 - Monitoraggio delle comunità bentoniche delle aree coinvolte nelle attività di ripascimento degli arenili; MR\_10 - Monitoraggio dei fondi rocciosi).

Strettamente connesso con alcune delle misure di conservazione sopra richiamate è pure l'art. 4.17 - *Accesso, fruizione e gestione aree litorali* del Regolamento del Parco che prevede:

(...)

*In tutto il territorio del Parco le attività di gestione e le operazioni di pulizia di arenili, vanno effettuate in accordo con l'Ente Parco, anche attraverso la stesura di linee guida da redigere dall'Ente Parco o fatte proprie dall'Ente su progetto presentato dalle associazioni più rappresentative dei bagnini e/ o dai comuni competenti per Territorio.*

**Ove siano presenti associazioni vegetali tipiche dell'arenile (Es. *Salsolo kali-Cakiletum maritimae*) o zone appositamente individuate dall'Ente parco con le linee guida sopra indicate è vietato il livellamento o la pulizia della spiaggia con mezzo meccanico per una profondità variabile a seconda del contesto ecologico di riferimento.**

*È vietata l'asportazione del materiale costituente la spiaggia.*

**Le delimitazioni che si rendessero necessarie nelle fasce di arenile a ridosso della falesia, in cui sussiste pericolo per la pubblica incolumità, dovranno prevedere paletti di legno e corda e sistemi idonei di avvertimento per l'eventuale divieto di accesso e/o sosta.**

*Nel caso in cui venissero rinvenuti nidi di Fratino (*Charadrius alexandrinus*) dovranno essere segnalati all'Ente che provvederà a delimitare un'area circostante con raggio minimo 15 m.*

*A protezione delle strutture balneari, nella stagione invernale, possono essere collocate protezioni rimovibili in aderenza ai manufatti esistenti se di aspetto decoroso, che siano regolarmente autorizzate.*

(...)

*L'accesso alla battigia delle cavalcature è consentito con esclusione del periodo 1 maggio - 30 settembre salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia; nell'area della foce del Musone, per tutelare la nidificazione del Fratino il divieto è anticipato al 1 Marzo salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia.*

*Nelle aree di litorale è vietato condurre cani privi di guinzaglio nel periodo 1 Marzo – 31 Agosto salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia.*

Gli interventi di livellamento e movimentazione previsti, pertanto, in linea teorica potrebbero provocare impatti negativi sia sugli habitat terrestri (1210 – *Vegetazione annua delle linee di deposito marine e 2110 - Dune embrionali mobili* (quest'ultimo non indicato nel Piano di Gestione dei Siti Natura 2000) che sugli habitat marini 1160 – *Grandi cale e baie poco profonde* e 1170 - *Scogliere*, comportando, di conseguenza, la necessità di concludere negativamente lo Studio di Screening e passare alla Valutazione Appropriata, secondo quanto previsto dalle nuove Linee Guida Regionali di cui alla DGR 1661/2020, tuttavia, sia il progetto già prevede delle misure di mitigazione in grado di annullare tali possibili impatti negativi, sia sono tuttora “validi” alcuni nulla osta rilasciati per pratiche connesse a quella in oggetto, con relative prescrizioni, compreso il nulla osta per i livellamenti dello scorso anno rilasciato a seguito di un accordo tra le parti.

In particolare le caratteristiche del progetto che possono essere considerate misure di mitigazione in grado di ridurre o annullare i possibili impatti negativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario sono le seguenti:

- per quanto riguarda la tutela degli habitat marini non è prevista l'immissione in mare del materiale costituente l'arenile (rif. nota avente ad oggetto “Sistemazione e livellamento aree in concessione nell'arenile della Spiaggia San Michele a Sirolo” in cui i richiedenti comunicano che *il materiale ghiaioso non sarà né asportato dall'arenile né sarà rimesso in mare (...)*);
- per quanto riguarda la tutela degli habitat terrestri, viene individuata (rif. tav. prot. 1365 del 05/05/2021) una fascia ampia 10 m ai piedi della falesia, non oggetto di movimentazione, fatta eccezione per l'area della concessione “Da Silvio Nord” dove invece la movimentazione è già stata eseguita su buona parte della superficie. La suddetta concessione balneare è l'unica, delle 4 presenti nella spiaggia, che inizia proprio a ridosso della falesia, andando in contrasto con la prescrizione data dal Parco con la Determina Direttoriale 72/2012 in occasione del rilascio del nulla osta e parere positivo di Valutazione di Incidenza per la “realizzazione di collegamento fognario dalla spiaggia San Michele alla



rete fognaria della città di Sirolo”, prescrizione che prevede il mantenimento di una fascia di rispetto di 10 m ai piedi della falesia per tutta la lunghezza della spiaggia, da delimitare con paletti e corde, per la tutela della vegetazione degli arenili diagnostica dell’habitat di interesse comunitario 1210;

- per quanto riguarda la tutela della fauna, visto che i lavori verranno eseguiti, come ogni anno, in pieno periodo riproduttivo, l’orario di lavoro andrà *da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto* ed i lavori verranno eseguiti *nel più breve tempo possibile* (rif. nota avente ad oggetto “Sistemazione e livellamento aree in concessione nell’arenile della Spiaggia San Michele a Sirolo”); al riguardo è importante evidenziare che non sono noti ad oggi avvistamenti di esemplari di fratino (*Charadrius alexandrinus*) in questa spiaggia, mentre la nidificazione di tale specie era avvenuta in passato nella zona della Foce del Musone.

Riguardo alla movimentazione già effettuata, in assenza di nulla osta e parere di Valutazione di Incidenza, tenuto conto del fatto che quest’anno, al contrario del 2020, non sono stati riscontrati esemplari di specie afferenti alla vegetazione degli arenili *Salsolo kali-Cakiletum maritimae*, e che non risultano, né per quest’anno né per quelli precedenti, avvistamenti di esemplari di fratino in questa spiaggia o in località limitrofe, si ritiene sufficiente ribadire al Comune e ai gestori degli stabilimenti balneari la necessità, per il prossimo anno, in assenza di apposite linee guida, di sottoporre gli interventi a preventivo nulla osta e Valutazione di Incidenza, facendo presente che le nuove linee guida regionali (DGR 1661/2020) prevedono, nel caso in cui fosse necessaria la Valutazione appropriata, una fase di pubblicazione del progetto della durata di 30 giorni, al fine di consentire a chiunque fosse interessato, di presentare osservazioni. Altra possibilità offerta dalle nuove linee guida è inoltre quella di presentare una richiesta di Valutazione di Incidenza per un intervento per il quale è prevista una ripetizione annuale e quindi valida fino ad un massimo di 5 anni.

Ad oggi, vista la documentazione presentata, tenuto conto dello stato di fatto e dell’esperienza acquisita negli anni precedenti circa la dinamica della costa e della vegetazione diagnostica dell’habitat 1210 nella spiaggia in questione, si ritiene di disporre, in qualità di Ente Gestore, di un quadro sufficientemente chiaro, tale da poter concludere la Valutazione di Incidenza – fase di Screening - con un parere positivo, per il solo anno 2021, condizionato al rispetto di quanto già previsto nel progetto, delle prescrizioni di cui alla Determina Direttoriale 72/2012, di quanto previsto dal “verbale di accordo” – Ns prot. 1466 del 14/05/2020 - e di quanto previsto dal Regolamento del Parco all’art. 4.17 - *Accesso, fruizione e gestione aree litorali*.

Per il prossimo anno (e per quelli seguenti) occorre ribadire la necessità, ai fini della semplificazione dei futuri procedimenti, della presentazione di una pratica di richiesta di nulla osta e Valutazione di Incidenza per più anni, corredata eventualmente sia da una proposta di linee guida per l’esecuzione degli interventi di livellamento nella spiaggia di San Michele e Sassi Neri, sia da uno Studio di Incidenza ai sensi della DGR Marche 1661/2020.

Per quanto riguarda lo stabilimento balneare “Da Silvio Nord” si ritiene necessario far presente la necessità che la concessione venga adeguatamente modificata al fine di rispettare, anche per quel tratto di arenile, la fascia ampia 10 m a partire dalla falesia, finalizzata alla tutela dell’habitat 1210 oltre che alla sicurezza dei fruitori, per il pericolo costituito dai fenomeni di crollo della falesia stessa.

Visto l’iter sopra descritto ed i tempi particolarmente ristretti richiesti dai gestori degli stabilimenti e dal Comune di Sirolo, la documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito internet del Parco in data 03/05/2021 ma non è possibile attendere i 30 giorni previsti dalle nuove linee guida di cui alla DGR 1161/2020, per altro obbligatori solamente in caso di Valutazione Appropriata.

Si ritiene quindi di poter procedere con la conclusione del procedimento di Valutazione di Incidenza, fase di Screening, per l’anno 2021, affermando che *è possibile concludere in maniera oggettiva che l’intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie* dal momento che possibili impatti negativi sono già stati ricondotti al di sotto della soglia di significatività, in parte in fase di progettazione e in parte per

le “norme” già vigenti all’interno del Parco, comprese le prescrizioni di cui alla Determina 72/2012 e il Verbale di accordo sopra richiamato.

Per quanto sopra,

#### DETERMINA

**Di rilasciare**, fatti salvi eventuali diritti di terzi, fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, comunque denominate, **il nulla osta ed il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza** (fase di Screening), ai livellamenti in progetto ed al posizionamento delle attrezzature a servizio degli stabilimenti, in quanto *è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. **Il nulla osta ed il parere positivo sono subordinati al rispetto integrale** delle modalità di realizzazione già contenute nel progetto, delle prescrizioni già date dal Parco in occasione del rilascio del nulla osta e Valutazione di Incidenza all'impianto fognario della spiaggia con Det. Dir. 72/2012 e del' “verbale di accordo”* – Ns prot. 1466 del 14/05/2020. Si rammenta anche il rispetto dell'art. 4.17 - Accesso, fruizione e gestione aree litorali del Regolamento del Parco reperibile al link <http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Regolamento/REGOLAMENTO-PARCO-DEL-CONERO.pdf>.

Si riepilogano sotto le modalità di esecuzione degli interventi e di gestione dell'arenile il cui rispetto viene ritenuto di fondamentale importanza al fine di evitare possibili impatti negativi sugli habitat di interesse comunitario sia terrestri che marini.

Modalità di esecuzione degli interventi previste nel progetto:

- evitare l'immissione in mare del materiale costituente l'arenile (rif. nota avente ad oggetto “Sistemazione e livellamento aree in concessione nell'arenile della Spiaggia San Michele a Sirolo” in cui i richiedenti comunicano che *il materiale ghiaioso non sarà né asportato dall'arenile né sarà rimesso in mare (...)*);
- orario di lavoro *da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto* ed eseguire i lavori *nel più breve tempo possibile* (rif. nota avente ad oggetto “Sistemazione e livellamento aree in concessione nell'arenile della Spiaggia San Michele a Sirolo”) per la tutela della fauna, visto che i lavori verranno eseguiti, come ogni anno, in pieno periodo riproduttivo;
- mantenere una fascia ampia 10 m ai piedi della falesia, non oggetto di movimentazione, fatta eccezione per la sola area della concessione “Da Silvio Nord” dove invece la movimentazione è già stata eseguita (rif. tav. prot. 1365 del 05/05/2021).

Per il prossimo anno si invita il Comune a modificare la concessione dello stabilimento balneare “Da Silvio Nord” al fine di garantire il mantenimento di una fascia di rispetto di 10 m dalla falesia non oggetto di movimentazioni e livellamenti come per le altre tre, nel rispetto della prescrizione data dal Parco con la Determina Direttoriale 72/2012 in occasione del rilascio del nulla osta e parere positivo di Valutazione di Incidenza per la “realizzazione di collegamento fognario dalla spiaggia San Michele alla rete fognaria della città di Sirolo” (vedi primo punto dell'elenco successivo);

Prescrizioni di cui alla Determina Direttoriale 72/2012 valide per l'intera baia San Michele-Sassi Neri che vengono ribadite:

- la fascia di rispetto ampia almeno 10 m dalla base della falesia, dovrà essere *appositamente delimitata con paletti in legno, funi e idonea cartellonistica, al fine di consentire l'instaurarsi della vegetazione degli arenili nonché la nidificazione dell'avifauna caratteristica di tale habitat. La fascia di rispetto dovrà essere interdetta al transito dei bagnanti e dei mezzi di servizio; al suo interno non dovrà essere asportata la biomassa deposta dalle mareggiate né movimentato in alcun modo il materiale litoide costituente l'arenile,*

*mentre sarà consentita la pulizia dai rifiuti spiaggiati solo mediante raccolta a mano. I fruitori che arrivano alla spiaggia da monte dovranno attraversare tale fascia di rispetto tramite un unico passaggio pedonale anch'esso appositamente delimitato come detto sopra, perpendicolare alla linea di costa.*

- *monitoraggio annuale, da effettuare a primavera inoltrata (comunque prima della pulizia delle spiagge) ed a fine stagione balneare, volto a verificare l'efficacia, in termini di ripristino di condizioni ecologiche idonee all'insediamento della vegetazione degli arenili, della fascia di rispetto sopra menzionata ed eventualmente a ridefinirne l'ampiezza, nonché a rilevare la presenza delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche dell'habitat 1240 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (...). In alternativa il Comune potrà concordare con il personale tecnico del Parco, un sopralluogo congiunto, da svolgere in primavera e preventivamente a qualsiasi livellamento o movimentazione, al fine di verificare la presenza e localizzazione di esemplari della flora tipica degli arenili.*
- *il Comune o i privati concessionari da questo eventualmente delegati, dovrà farsi carico della pulizia manuale dai rifiuti inorganici spiaggiati durante tutto l'anno con cadenza almeno mensile nei periodi di autunno, inverno e primavera;*

Impegni sottoscritti con il “verbale di accordo” – Ns prot. 1466 del 14/05/2020 – da Ente Parco, Comune di Sirolo e concessionari degli stabilimenti balneari (si veda anche la Determina Direttoriale 10P del 2020):

- ✓ *Il livellamento dell'arenile dovrà avvenire con movimento trasversale e più precisamente dalla battigia fino alla base del gradone (...). Al contrario dello scorso anno il ciglio del gradone non dovrà essere smussato mentre potrà eventualmente essere arretrato ferma restando l'ampiezza minima di 10 m dalla falesia della fascia di arenile che non dovrà essere né livellata né movimentata;*
- ✓ *Realizzazione degli accessi agli stabilimenti e posizionamento dei chioschi modificando il meno possibile il gradone;*
- ✓ *Individuare l'area sperimentale per la tutela dell'Habitat 1210 localizzata tra la fine dell'estremità nord del vallo e l'accesso al campeggio, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente verbale.*
- ✓ *Ripristino della condotta di fognatura, limitando la compromissione del gradone. Al riguardo si ritiene opportuno evitare scavi volti ad interrare il tratto di fognatura che annualmente viene divelto dalle mareggiate. La tubazione dovrà quindi essere solamente appoggiata sulla superficie, in prossimità della delimitazione con paletti e corde, e ricoperta di sabbia;*

**Di ribadire** al Comune ed ai gestori degli stabilimenti balneari, ai fini della semplificazione dei procedimenti, la necessità, per il prossimo anno, della presentazione di una richiesta di nulla osta e Valutazione di Incidenza, anche per più anni, corredata da uno Studio di Incidenza ai sensi della DGR Marche 1661/2020 ed eventualmente da una proposta di linee guida per l'esecuzione degli interventi di livellamento nella spiaggia di San Michele e Sassi Neri. Al riguardo si fa presente che le nuove linee guida regionali sopra richiamate prevedono una fase di pubblicazione del progetto della durata di 30 giorni, al fine di consentire a chiunque fosse interessato, di presentare osservazioni.

Tenuto conto che a seguito dell'approvazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche tutti i Piani Spiaggia esistenti dovranno essere adeguati entro Dicembre 2021, **di suggerire** di convocare un apposito tavolo tecnico al fine di discutere le problematiche inerenti la gestione degli arenili del Comune di Sirolo, valutando, tra l'altro, la possibilità che le concessioni balneari possano variare annualmente forma e posizione (a parità di superficie) al fine di adattarsi alla forma della spiaggia che a sua volta subisce naturali variazioni a seconda dell'andamento dei fenomeni meteo-marini.

**Di dare per verificata** dall'Amministrazione Comunale la conformità del progetto alla normativa di propria competenza, mantenendo salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località e sul controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, lo stato legittimato e le autorizzazioni originarie.

**Di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente (sezione Determine Direttoriali serie P) e sulla piattaforma online contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza>).

Il presente parere di Valutazione di incidenza è valido per il solo 2021.

*La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.*

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini



